



ACCORDO FORMAZIONE RSPP 2016: I NUOVI PERCORSI FORMATIVI

Conferenza Stato-Regioni Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

[Vedi tutto l'Accordo](#)

	Dispositivi di protezione individuali
	Cadute dall'alto e opere provvisoria
	Lavori di scavo
	Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
	Rischio meccanico: macchine e attrezzature
	Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
	Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri
	Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni
	Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri
	Attività su sedi stradali
SP3: SANITÀ RESIDENZIALE (12 ORE)	Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale
	Dispositivi di protezione individuali
	Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario
	Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta)
	Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario
	Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario
	Rischio incendio e gestione dell'emergenza
	Le atmosfere iperbariche
	Gestione dei rifiuti ospedalieri
	Movimentazione dei carichi
SP4: CHIMICO-PETROLCHIMICO (16 ORE)	Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrochimico
	Dispositivi di protezione individuali
	Normativa CEI per strutture e impianti
	Impianti nel settore chimico e petrolchimico
	Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico
	Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico
	Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza
	Gestione dei rifiuti
Manutenzione impianti e gestione fornitori	

2.3 MODULO C

La durata del modulo C sarà di 24 ore (escludendo sempre le verifiche di apprendimento finali).

CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C (24 ORE)	
UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ORE	Presentazione e apertura del corso
	Ruolo dell'informazione e della formazione
UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ORE	Organizzazione e sistemi di gestione
UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ORE	Il sistema delle relazioni e della comunicazione
	Aspetti sindacali
UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ORE	Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato

2.4 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Modulo A – La verifica dovrà essere svolta mediante test (somministrabili anche in itinere) per un totale di 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative (l'esito positivo sarà dato dal 70% delle risposte corrette) eventualmente integrata con un colloquio di approfondimento.

Modulo B – La verifica dovrà essere svolta mediante test (somministrabili anche in itinere) per un totale di 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative (l'esito positivo sarà dato dal 70% delle risposte corrette), mediante una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP/ASPP nel contesto lavorativo, e mediante un eventuale colloquio di approfondimento.

Modulo C - La verifica dovrà essere svolta mediante test (somministrabili anche in itinere) per un totale di 30 domande, ciascuna con almeno 3 risposte alternative (l'esito positivo sarà dato dal 70% delle risposte corrette), e mediante un colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

2.5 FORMAZIONE PREGRESSA

Varranno i percorsi formativi fatti in vigore dell'Accordo Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006. Quindi, salvo il cambio di settore produttivo, gli RSPP/ASPP non saranno tenuti ad integrare la formazione svolta rispetto il presente accordo.

TABELLA CORRISPONDENZA RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI IN CASO DI CAMBIO SETTORE PRODUTTIVO		
Accordo Stato-Regioni del 26 Gennaio 2006	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni	
	MODULO B COMUNE	MODULO B SPECIALISTICO
CORSO FREQUENTATO		
Modulo B1 – 36 ore	Totale	Credito totale per SP1
Modulo B2 – 36 ore	Totale	Credito totale per SP1
Modulo B3 – 60 ore	Totale	Credito totale per SP2
Modulo B4 – 48 ore	Totale	-
Modulo B5 – 68 ore	Totale	Credito totale per SP4
Modulo B6 – 24 ore	-	-
Modulo B7 – 60 ore	Totale	Credito totale per SP3
Modulo B8 – 24 ore	-	-
Modulo B9 – 12 ore	-	-

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, potrà essere

riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

2.6 AGGIORNAMENTO

Le ore minime complessive dell'aggiornamento saranno fissate in base al ruolo svolto e saranno rispettivamente:

- ✓ ASPP: 20 ore nel quinquennio
- ✓ RSPP: 40 ore nel quinquennio

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio. Per i corsi di aggiornamento saranno richiesti:

- a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.

L'aggiornamento sarà consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'allegato II.

L'aggiornamento potrà essere ottemperato partecipando a convegni e seminari a condizioni che questi trattino materie coerenti con quanto indicato nell'Accordo e per un numero di ore che non superi il 50% delle ore di aggiornamento complessivo:

- ✓ ASPP: 10
- ✓ RSPP: 20

fermo restando quanto previsto al punto 8 dell'Accordo, l'aggiornamento avrà decorrenza quinquennale e partirà dalla conclusione del Modulo B comune.

Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'art. 32, comma 5, d.lgs. n. 81/2008 e punto 1, allegato A, del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- ✓ dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- ✓ dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

2.7 MODIFICHE ALLEGATO XIV DEL D.LGS. 81/08

La frase "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti" di cui al paragrafo MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell'Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 sarà sostituita dalla presente: "L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti."

3. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Viene riportato nei paragrafi seguenti il testo integrale dell'Accordo.

PREPOSTO	art. 37 d.lgs. 81/2008-accordo n. 221 21 dicembre 2011	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Colloquio o test	35	Si	Possibile solo sa punto 1 a punto 5
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 81/2008-accordo n. 221 21 dicembre 2011 e presente accordo	n. 3 categorie Basso Medio Alto	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Solo per e-learning	Secondo la piattaforma e-learning	35	Si	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 388/2003	3 Gruppi A B C	/	Medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	/	/	35	Si	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 1998 allegato IX	3 livelli di rischio Basso Medio Alto	/	/	/	/	35	Si	No
COORDINATORE SICUREZZA	Art. 98 d.lgs. 81/2008 allegato XIV	No	ope legis	Requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Simulazione e test	Modulo teorico 60 Modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico